

Il Responsabile U.O. Affari amministrativi e contabili

VISTA la L.R. 11 agosto 1997, n. 65 e succ. mod. ed integr., relativa all'istituzione dell'Ente Parco delle Alpi Apuane;

VISTO lo Statuto dell'Ente Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 307 del 9 novembre 1999 e succ. mod. ed integr.;

VISTO l'accordo sottoscritto il 31 gennaio 2024, tra l'Ente Parco regionale delle Alpi Apuane e l'Ente Parco regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli per la disciplina, nelle more dell'espletamento delle procedure per la nomina del successore, dell'utilizzo condiviso, temporaneo e parziale del Direttore di quest'ultimo ente, in base a quanto approvato dai rispettivi Consigli direttivi con deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2024 e n. 6 del 29 gennaio 2024;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. ed integr., relativo all'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni ed in particolare il titolo III che disciplina la contrattazione collettiva;

VISTO il *Regolamento sull'organizzazione dell'Ente Parco*, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 25 del 5 luglio 2017 e succ. mod. ed integr.;

VISTO il *Regolamento di contabilità dell'Ente Parco*, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 12 del 28 marzo 2018;

VISTA la deliberazione del Consiglio direttivo n. 32 del 7 dicembre 2023, con la quale:

- venivano nominati i *Responsabili delle UU.OO.* del Parco a far data dall'1 gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2024 tra i quali la Dott.ssa Donella Consolati quale Responsabile dell'U.O.C. "Affari amministrativi e contabili";
- veniva conferita agli stessi *Responsabili delle UU.OO.* la competenza ad assumere impegni di spesa e di adottare gli atti previsti dalle procedure contrattuali, nel limite massimo di € 10.000,00 per ogni procedimento amministrativo, sulla base della "gestione delle risorse" stabilita dal "Piano esecutivo di gestione" vigente e del prossimo esercizio, con il divieto di suddividere artificiosamente l'importo singolo effettivo di un procedimento allo scopo di eludere il limite economico stabilito;

VISTO il CCNL Funzioni locali 2016-2018 del 21 maggio 2018, efficace dal 22 maggio 2018, ed in particolare l'articolo 67 che disciplina le modalità di costituzione delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva integrativa di parte stabile (articolo 67, commi 1 e 2) e di parte variabile (articolo 67, comma 3);

VISTE le determinazioni n. 79 e n. 80 del 19 novembre 2018 con le quali, l'allora Responsabile dell'U.O. Affari contabili e personale Rag. Marco Comparini, determinava le risorse da destinare alla contrattazione decentrata integrativa di parte stabile in € 127.795,02 e proponeva al Direttore dell'Ente Parco la determinazione di quelle di parte variabile in € 10.632,10, per un fondo totale di € 138.427,12, secondo gli articoli 31 e 32 del CCNL Regioni autonomie locali del 22 gennaio 2004, e quindi in base alla previgente disciplina contrattuale;

VISTA la propria precedente determinazione n. 32 del 9 novembre 2020, con la quale si provvedeva alla rideterminazione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2018 ed alla costituzione dei fondi delle risorse decentrate per l'anno 2019 e per l'anno 2020, in considerazione delle previsioni del CCNL 2016-2018, secondo le tabelle allegate alla determinazione, così come completate dalle relazioni tecnico finanziarie predisposte per il relativo parere dell'Organo di revisione contabile;

VISTA la deliberazione del Consiglio direttivo n. 28 del 17 dicembre 2020, con la quale si provvedeva ad approvare lo schema di Contratto collettivo decentrato integrativo (C.C.D.I. 2019-2021), si autorizzava il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, nella persona del Direttore, dott. Antonio Bartelletti, alla sottoscrizione e si stabiliva, per la costituzione del fondo risorse decentrate 2021, di incrementare le risorse ai sensi dell'articolo 67, comma 5, lettera b), per il conseguimento degli obiettivi dell'Ente, anche di

mantenimento, definiti nel Piano della qualità della prestazione, ove questo fosse possibile nel rispetto dei limiti di legge e della Regione Toscana agli enti dipendenti, fino al raggiungimento del tetto 2016 previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

VISTA la deliberazione del Consiglio direttivo n. 32 del 28 dicembre 2021, con la quale - dopo la costituzione delle risorse decentrate per l'anno 2021 con determinazione del responsabile dell'U.O. Affari contabili e personale n. 14 del 12 novembre 2021 - si provvedeva ad approvare lo schema di Contratto collettivo decentrato integrativo per l'utilizzo delle risorse 2021, si autorizzava il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, nella persona del Direttore, dott. Antonio Bartelletti, alla sottoscrizione e si stabiliva, per la costituzione del fondo risorse decentrate 2022, di incrementare le risorse ai sensi dell'articolo 67, comma 5, lettera b), per il conseguimento degli obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel Piano della qualità della prestazione, ove questo fosse possibile nel rispetto dei limiti di legge e della Regione Toscana agli enti dipendenti, fino al raggiungimento del tetto 2016 previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

VISTA la deliberazione del Consiglio direttivo n. 19 del 5 luglio 2022, con la quale - dopo la costituzione delle risorse decentrate per l'anno 2022 con determinazione del responsabile dell'U.O. Affari contabili e personale n. 002 del 4 febbraio 2022 - si provvedeva ad approvare lo schema di Contratto collettivo decentrato integrativo per l'utilizzo delle risorse 2022, si autorizzava il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, nella persona del Direttore, dott. Antonio Bartelletti, alla sottoscrizione e si stabiliva, per la costituzione del fondo risorse decentrate 2023, di non incrementare le risorse ai sensi dell'articolo 67, comma 5, lettera b), per il conseguimento degli obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, per poter integrare, a seguito della revisione dell'assetto organizzativo, fino al raggiungimento del tetto 2016 previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le risorse previste in bilancio per le aree di posizione organizzativa;

VISTO il CCNL Funzioni locali 2019-2021 del 16 novembre 2022, in particolare l'articolo 79 che disciplina le modalità di costituzione delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva integrativa di parte stabile (articolo 79, commi 1 e 1**bis**) e di parte variabile (articolo 79, commi 2, 3, 4, 5 e 6);

VISTA la deliberazione del Consiglio direttivo n. 33 del 7 dicembre 2023, con la quale - dopo la costituzione delle risorse decentrate per l'anno 2023 con determinazione del responsabile dell'U.O. Affari amministrativi e n. 016 del 31 agosto 2023 - si provvedeva ad approvare lo schema di Contratto collettivo decentrato integrativo per l'utilizzo delle risorse 2023, si autorizzava il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, nella persona del Direttore, dott. Antonio Bartelletti, alla sottoscrizione;

CONSIDERATA la necessità di determinare le risorse da destinare alla contrattazione decentrata per l'anno 2024;

RICHIAMATI i limiti di legge, relativi al contenimento delle spese per il personale ed il trattamento accessorio, in particolare:

- l'articolo 1, commi da 557 a 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) così come introdotto dall'articolo 3, comma 5-*bis* della legge n. 114 del 2014, secondo il quale a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;
- l'articolo 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del decreto legge n. 78/2020, come modificato dall'articolo 1, comma 456, della legge n. 147/2003, che prevedeva che, a decorrere dal 1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014;
- l'articolo 1, comma 236 della legge n. 208/2005 che prevedeva che, a decorrere dal 1 gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015;
- l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il*

corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;

CONSIDERATO che in base alle limitazioni della Regione Toscana agli enti dipendenti per concorrere al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con la *Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFER) 2024* – approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 91 del 21 dicembre 2023 – si stabilisce per il triennio 2024-2026, il mantenimento al livello 2016 della spesa per il personale;

VISTI gli indirizzi per gli enti parco regionali di cui alla deliberazione della Giunta regionale Toscana n. 165 del 19 febbraio 2024, emanati annualmente ai sensi della legge regionale Toscana 19 marzo 2015, n. 30 *“Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1194, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”*, che all'articolo 44, primo comma, dispone che la Giunta regionale, anche al fine di ottimizzare le risorse disponibili e di garantire uniformità di comportamento sul territorio regionale esercita le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività degli enti parco regionali mediante l'adozione di direttive e di atti di indirizzo;

PRESO atto della determinazione del fondo per il salario accessorio dell'anno 2016, approvato con la deliberazione del Consiglio direttivo n. 60 del 20 dicembre 2018, che ammonta a complessivi € 138.427,12 (di cui € 46.000,00 destinate alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa), certificato dal Collegio unico dei revisori dei conti degli enti parco regionali con Verbale n. 8b) relativo alla seduta del 14 dicembre 2020;

PRESO altresì atto della determinazione del fondo per il salario accessorio dell'anno 2017, approvato con la deliberazione del Consiglio direttivo n. 60 del 20 dicembre 2018, che ammonta a complessivi € 138.427,12, (di cui € 46.000,00 destinate alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa), certificato dal Collegio unico dei revisori dei conti degli enti parco regionali con Verbale n. 8b) relativo alla seduta del 14 dicembre 2020;

VISTO l'articolo art. 67, comma 1, del nuovo contratto rubricato *“Fondo risorse decentrate: costituzione”* il quale prevede che *“a decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017 ... che confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative ... che confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”. L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi”;*

VISTO l'articolo art. 67, comma 2, del medesimo contratto che indica le risorse fisse aggiuntive che incrementano il citato importo consolidato (dalla lettera a) alla lettera h), mentre il successivo comma 3, indica le risorse variabili che incrementano di anno in anno il fondo delle risorse decentrate - dalla lettera a) alla lettera k) - con espressa esclusione di tali risorse per i soli enti in dissesto (salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni), confermando al successivo comma 4 che *“in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza”* con esclusione per gli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari, mentre al comma 5 è lasciata la possibilità agli enti di destinare apposite risorse: a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale; b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in

tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c) con esclusione dei soli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari;

CONSIDERATO che l'articolo 67, comma 7, del contratto prevede espressamente che *“La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n.75/2017”*;

DATO ATTO che consolidati orientamenti e la dichiarazione congiunta n.5 prevedono che *“In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art.67, comma 2 lett a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti”*, dove alla lett a) è stabilito che l'importo consolidato si incrementa stabilmente *“di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019”*, mentre la lett. b) l'importo consolidato è stabilmente incrementato *“di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data”*;

VISTO l'articolo 11, comma 1, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazione dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, il quale precisa che *“In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico”* con la conseguenza di poter considerare non soggette ai limiti di crescita dei fondi le risorse economiche di cui all'art.67, comma 2 lett a) e b) del CCNL 21 maggio 2018;

PRESO atto in merito agli incentivi tecnici che la Corte dei conti, Sezione delle Autonomie con la deliberazione n.6/2018 ha annunciato il seguente principio di diritto *“gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. 50/2016 nel testo modificato dall'art. 1 comma 526, della legge 205/2017 (legge di bilancio per il 2018), erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017”* esclusivamente in caso di gara effettuata a partire dal 1 gennaio 2018, mentre per le gare approvate precedentemente i citati incentivi soggiacciono ai limiti di crescita del salario accessorio;

VISTO l'articolo 79, comma 1, del CCNL 16 novembre 2022, che stabilisce *“La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:*

- a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;*
- b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5;*
- c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;*
- d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data”*;

VISTO l'articolo 79, comma 1bis del CCNL 16 novembre 2022, che stabilisce “A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all’art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell’onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all’art. 78 (Trattamento economico nell’ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3”;

VISTO l'articolo 79, comma 2 del CCNL 16 novembre 2022, che stabilisce “Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:

- a) risorse di cui all’art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2105.2018;
- b) un importo massimo corrispondente all’1,2 % su base annua, del monte salari dell’anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di spesa;
- c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all’art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016;
- d) delle eventuali somme residue, dell’anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall’applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art. 14 del CCNL 1.04.1999”;

VISTO l'articolo 79, comma 3 del CCNL 16 novembre 2022, che stabilisce “In attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all’art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all’art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all’anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all’art. 17, comma 6. Le risorse stanziate ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL”;

VISTO l'articolo 79, comma 4 del CCNL 16 novembre 2022, che stabilisce “Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 2 lett. b), c) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 2 non possono essere stanziate dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l’impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell’1.04.1999, contenuto nell’art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 2, lett. c) del presente articolo”;

VISTO l'articolo 79, comma 5 del CCNL 16 novembre 2022, che stabilisce “Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell’anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all’anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa,

nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita”;

VISTO l'articolo 79, comma 4 del CCNL 16 novembre 2022, che stabilisce *“La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge”;*

VISTO l'articolo 79, comma 4 del CCNL 16 novembre 2022, che stabilisce *“Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo”;*

CONSIDERATO che, con determinazione del Direttore-Attività di Parco n. 110 del 9 ottobre 2023, per l'anno 2024 le risorse a bilancio destinate agli incarichi di Elevata qualificazione ammontano a complessivi € 56.908,21 (di cui € 56.500,00 soggette a rispetto del limite 2016 e € 408,21 non soggette);

CONSIDERATO altresì che il fondo per remunerare le prestazioni di lavoro straordinario ammonta, per il 2024, a € 3.811,68 (determinato dal fondo storico di € 4.711,68 diminuito di € 900,00 portate ad incrementare le risorse decentrate di parte stabile);

CONSIDERATO che il perfezionamento della costituzione del fondo delle risorse decentrate potrà essere considerato definitivo esclusivamente a seguito dei controlli di cui all'art. 40-bis, comma 1, del decreto legislativo 165/2001;

VISTA la relazione tecnico-finanziaria sulla costituzione del fondo per l'anno 2024, allegata sotto la lettera “A”;

PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal sottoscritto Responsabile dell'U.O. Affari amministrativi e contabili,

determina

- a) di procedere, per i motivi di cui nelle premesse al presente provvedimento, alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024, in considerazione delle previsioni del CCNL 2019-2021, ed in base alle decisioni assunte in merito dal Consiglio direttivo, secondo la “Relazione tecnico finanziaria” allegata alla presente determinazione, con la lettera “A” che ne forma parte integrante e sostanziale;
- b) di dare atto che l'importo delle risorse accessorie costituite dal fondo delle risorse decentrate (€ 98.950,29) e dal valore a bilancio stanziato per le posizioni organizzative (€ 56.500,00), e degli straordinari (€ 3.811,68) al netto delle risorse escluse dal limite, non superano gli importi previsti nella costituzione del fondo dell'anno 2016, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, precisando altresì che la costituzione del fondo del salario accessorio è coerente con le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto legge n. 34/2019 convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, qualora lo stesso fosse applicabile agli enti regionali e il Consiglio direttivo decidesse di ricorrervi;
- c) di dare atto che l'ente, con determinazione del Direttore-Attività di parco n. 110 del 9 ottobre 2023, ha provveduto ad incrementare le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato per gli incarichi di elevata qualificazione, quantificandole per il 2024 in € 56.500,00, alle quali si aggiungono € 408,21 (escluse dal limite dell'anno 2026);
- d) di dare atto che la costituzione del fondo 2024 trova copertura sugli appositi capitoli del bilancio afferenti alla spesa del personale, come meglio dettagliato nella relazione tecnico finanziaria;

- e) di dare informazione del presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., anche ai fini delle trattative per la successiva sottoscrizione del contratto decentrato, tenuto conto che non sono soggetti a contrattazione gli istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa quali: le progressioni economiche orizzontali storiche e le indennità di comparto del personale;
- f) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente Parco www.parcapuane.it nella sezione "Amministrazione trasparente – personale – contrattazione integrativa", ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- g) di precisare che il responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4, 5 e 6, della legge n. 241/1990 è il Responsabile dell'U.O. Affari amministrativi e contabili sottoscrittore del presente atto,

determina

altresì che il presente provvedimento sia esecutivo dalla data della firma digitale apposta dal sottoscritto responsabile.

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da presentare al Responsabile che lo ha adottato o ricorso in via gerarchica da presentare al Presidente dell'Ente Parco, entro 30 giorni. E' fatta salva comunque, la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana o per via straordinaria al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni, ai sensi di legge.

**Il Responsabile Unità Operativa
"Affari amministrativi e contabili"**

Dott.ssa Donella Consolati

(Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale D.Lgs. n. 82/2005)

Allegati:

"A" Relazione tecnico-finanziaria costituzione risorse contrattazione decentrata anno 2024

DC/dc file: det_dir_marzo_2024.doc

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

COSTITUZIONE DEL FONDO DEL PERSONALE DEI LIVELLI ANNO 2024 REDAZIONE AI SENSI DELL'ART.40 – COMMA 3 – SEXIES D.LGS.165/2001 (Circolare della Ragioneria generale dello stato del 19/07/2012 n. 25 e s.m.i.)

Premessa.....	1
Vincoli	4
Fondo contrattazione decentrata: descrizione determinazione risorse stabili 2024	6
Fondo contrattazione decentrata: descrizione determinazione risorse variabili 2024	9
Riepilogo determinazione risorse stabili 2024.....	11
Incrementi contrattuali risorse stabili previsti dall'art.67, comma 1, CCNL 2016-2018	12
Incrementi contrattuali risorse stabili previsti dall'art.67, comma 2, CCNL 2016-2018	12
Riepilogo determinazione risorse variabili 2024	13
Incrementi contrattuali risorse variabili previsti dall'art.67, comma 3, CCNL 2016-2018 (soggetti a limite).....	13
Incrementi contrattuali risorse variabili (non soggette a limite 2016)	14
Decurtazioni del Fondo.....	14
Sintesi della ricostituzione del Fondo risorse decentrate 2024 sottoposto a certificazione	17
Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo.....	17
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione.....	17
Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 2024	18

Premessa

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 165/2001, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha predisposto lo "Schema standard di relazione tecnico-finanziaria" e lo "Schema standard di relazione illustrativa" quali allegati alla circolare n. 25 del 19/07/2012, tali schemi sono stati aggiornati dalla RGS nel corso dell'anno 2013. Gli schemi hanno natura obbligatoria nelle diverse sezioni in cui sono suddivisi e pertanto la costituzione e l'utilizzo delle risorse decentrate dell'Ente Parco regionale delle Alpi Apuane (più avanti Ente Parco) sono state redatte dal Responsabile dell'U.O. Affari amministrativi e contabili, ai fini della coerenza con il bilancio, secondo i citati modelli standard. Tali schemi saranno pubblicati in modo permanente, ai sensi dell'art. 40-bis comma 4 D.Lgs. 165/2001, sul sito istituzionale dell'ente. Si precisa che l'Organismo Indipendente di Valutazione

della Giunta Regionale, del Consiglio Regionale e degli enti dipendenti della Regione Toscana, ha sottoscritto il monitoraggio finale degli obiettivi strategici per l'anno 2023, in data 27 febbraio 2023. Il Piano della qualità della prestazione 2024 non è ancora stato adottato.

Per quanto riguarda la costituzione del fondo delle risorse decentrate è necessario effettuare le seguenti precisazioni:

- L'Ente Parco ha sottoscritto il CCDI il 19 maggio 2010 (quadriennio 2006-2009) e gli accordi decentrati annuali sulla distribuzione delle risorse fino all'anno 2014 (1 ottobre 2015);
- Dopo il CCNL 2016-2018 del 21 maggio 2018 non ha sottoscritto alcun CCDI per lo stesso periodo ed ha provveduto, in data 24 dicembre 2018, alla determinazione delle risorse decentrate 2015, 2016, 2017 e 2018 (certificate dal Collegio dei revisori in data 14 dicembre 2018) ed alla loro distribuzione con atti unilaterali con determinazioni del Direttore – Attività di Parco n. 101 del 5 novembre 2019 (anno 2015), n. 104 del 9 novembre 2019 (anno 2016) e n. 106 del 13 novembre 2019 (anno 2017). Le risorse relative all'anno 2018 sono state determinate secondo la disciplina contrattuale previgente ma non si è dato corso alla distribuzione ed al pagamento;
- In data 22 dicembre 2020 è stato sottoscritto il CCDI 2019-2021, rideterminate le risorse 2018 e 2019 e costituite le risorse 2020 (determinazione del Responsabile dell'U.O. Affari contabili e personale n. 32 del 9 novembre 2020), secondo quanto previsto dall'articolo 67 del CCNL 2016-2018. L'ipotesi di CCDI è stata sottoposta al Collegio unico dei revisori del conto che ha espresso parere positivo nella seduta del 16 dicembre 2020, con Verbale n. 9/b. Il Consiglio direttivo ha autorizzato la sottoscrizione dell'accordo con deliberazione n. 28 del 17 dicembre 2020.
- In data 28 dicembre 2021 è stato sottoscritto il CCDI per l'uso delle risorse decentrate dell'anno 2021;
- In data 1 febbraio 2022 si è svolta una riunione con tutto il personale durante la quale il Direttore ha presentato l'assetto organizzativo che intendeva adottare per rendere maggiormente operative le strutture organizzative dell'Ente Parco, con risvolti sul fondo per le posizioni organizzative che doveva essere incrementato;
- In data 12 agosto 2022 è stato sottoscritto il CCDI per l'uso delle risorse decentrate dell'anno 2022, previa autorizzazione alla sottoscrizione con deliberazione del Consiglio direttivo n. 19 del 5 luglio 2022. Con la stessa deliberazione si stabiliva, per la costituzione del fondo risorse decentrate 2023, di non incrementare le stesse ai sensi dell'articolo 67, comma 5, lettera b), per il conseguimento degli obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, per poter integrare, a seguito della revisione dell'assetto

organizzativo, fino al raggiungimento del tetto 2016 previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le risorse previste in bilancio per le aree di posizione organizzativa;

- Il 16 novembre 2022 è stato definitivamente sottoscritto il CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2019 – 2021 che, all'articolo 79, detta le regole per la costituzione del "Fondo risorse decentrate";
- Con deliberazione del Consiglio direttivo n. 34 del 19 dicembre 2022 si è provveduto all'approvazione delle modifiche all'assetto organizzativo, con una diversa allocazione dei compiti e delle responsabilità;
- Con determinazione del Direttore-attività di Parco n. 48 del 18 aprile 2023 si è provveduto alla quantificazione provvisoria, in attesa della contrattazione decentrata, delle risorse relative alla retribuzione di posizione e risultato da destinare agli incarichi di elevata qualificazione, incrementandole di € 5.843,64 e rideterminandole in € 51.843,64 da € 46.000,00;
- Con determinazione del Direttore-attività di Parco m. 110 del 9 ottobre 2023 si è provveduto alla revoca della determinazione di cui al precedente capoverso e le risorse destinate alla retribuzione di posizione e risultato per l'anno 2024 sono state rideterminate in € 56.500,00, di cui € 45.200,00 per la retribuzione di posizione e € 11.300,00 come retribuzione di risultato. Le predette risorse per la retribuzione di risultato sono state incrementate di € 408,21, ai sensi del comma 3 dell'articolo 79, e sono quindi pari a € 11.708,21, per un totale di € 56.908,21 (di cui € 56.500,00 soggette a limite e 408,21 non soggette a limite);
- Con determinazione del Consiglio direttivo n. 33 del 7 dicembre 2023, nelle more del recepimento del CCNL 2019–2021, si è provveduto all'approvazione dell'ipotesi di accordo per la ripartizione e utilizzo del fondo risorse decentrate 2023. Il relativo CCDI è stato sottoscritto il 20 dicembre 2023. Lo stesso ha previsto una decurtazione delle risorse stabili di € 4.656,36 per far fronte all'incremento di pari importo delle risorse destinate al fondo degli incarichi di E.Q. e la riduzione stabile delle risorse destinate alla remunerazione del lavoro straordinario di € 900,00, portate ad incrementare le risorse decentrate stabili;
- Il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica è cessato dal servizio il 30 dicembre 2023 e il nuovo Direttore, a tempo parziale e temporaneo, è stato individuato dall'1 febbraio 2024. Non si è ancora proceduto alla sottoscrizione del CCDI di recepimento del CCNL 2019–2021 e pertanto non si è ancora dato corso all'attribuzione dei differenziali stipendiali per l'anno 2023, stanziati in € 2.350,00 (un

differenziale nella categoria dei Funzionari ed elevate qualificazioni e un differenziale nella categoria degli istruttori);

- Per poter rispettare le tempistiche previste dall'articolo 8, comma 4, del CCNL del 16 novembre 2022, si deve provvedere alla costituzione del fondo da destinare alla contrattazione decentrata per l'anno 2024, in base a quanto previsto dall'articolo 79 del CCNL 2019 – 2021, fatte salve le scelte discrezionali sulle quali l'organo di indirizzo politico dell'ente deve esprimersi.

Vincoli

L'Ente Parco è un ente pubblico dipendente dalla Regione Toscana. Ad esso si applicano i vincoli stabiliti dalla legge nazionale e quelli disposti con atti della regione ai fini del contributo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

La determinazione delle risorse da destinare alla contrattazione decentrata integrativa è quindi soggetta a:

1. Il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 che stabilisce: *“A decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*. Il predetto limite è posto *“Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione”*.
2. Il limite previsto per gli Enti dipendenti della Regione Toscana di cui all'art. 50 dello Statuto, che concorrono alla realizzazione degli obiettivi generali individuati dai DEFR, attraverso:
 - un contenimento dei costi di funzionamento della struttura finalizzato alla limitazione dell'onere a carico del bilancio regionale;
 - un “raggiungimento del pareggio di bilancio”;

- “assicurare un tendenziale mantenimento della stessa tipologia e livello dei servizi”.

In base a tali disposizioni con la *Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2024* – approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 91 del 21 dicembre 2023 – si stabilisce per il triennio 2024-2026, il mantenimento al livello 2016 della spesa per il personale. A tale regola possono derogare quei soggetti che per motivi organizzativi o per l'attivazione di nuovi servizi o attività, sono esplicitamente autorizzati con un provvedimento della Giunta regionale. A tale proposito si conferma che sono ancora vigenti i tetti di spesa del personale disposti dal legislatore nazionale, secondo cui l'indicatore di spesa massima resta quello costituito dal valore medio della spesa del personale sostenuta nel triennio 2011-2013, ex art.1, comma 557 e ss. della L. n. 296/2006 che per l'Ente Parco ammonta a € 1.047.359,14;

3. Gli indirizzi per gli enti parco regionali per l'anno 2024, ai sensi della legge regionale Toscana 19 marzo 2015, n. 30 “*Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1194, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010*”, che all'articolo 44, primo comma, dispone che la Giunta regionale, anche al fine di ottimizzare le risorse disponibili e di garantire uniformità di comportamento sul territorio regionale esercita le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività degli enti parco regionali mediante l'adozione di direttive e di atti di indirizzo, sono stati emanati con deliberazione della Giunta regionale Toscana n. 165 del 19 febbraio 2024. Oltre a quanto previsto per tutti gli enti parco regionali l'indirizzo specifico per l'Ente Parco delle Alpi Apuane è quello di “*garantire il corretto funzionamento dell'ente procedendo entro breve termine agli adempimenti di competenza per l'individuazione del nuovo Direttore e per l'avvicendamento del personale tecnico*”;
4. L'articolo 1, comma 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – così come introdotto con D.L. 24 giugno 2014, n. 90 – che impone all'Ente Parco di assicurare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni del personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013.
5. La nota MEF – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP n. 179788 del 1 settembre 2020 che detta la disciplina della gestione dei vincoli si spesa per il trattamento accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in relazione a quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legge n. 34/2019, secondo il quale “*Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.*

75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018". La metodologia è utilizzata per la quantificazione delle risorse di cui all'articolo 79, comma 1, lettera c) in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale.

Fondo contrattazione decentrata: descrizione determinazione risorse stabili 2024

L'articolo 79 del CCNL 2019 - 2021, definitivamente sottoscritto il 16 novembre 2022, che ha sostituito quanto previsto dall'articolo 67 del CCNL 21 maggio 2018, stabilisce che: *"La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse"*, come meglio dettagliato nella tabella di costituzione del fondo, allegata alla presente Relazione sotto la lettera "B":

- a. risorse di cui all'articolo 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 18 maggio 2018;
- b. un importo, su base annua, pari a € 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31 dicembre 2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1 gennaio 2021, si applica quanto previsto al comma 5;
- c. risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
- d. di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 (quindi dal 1 aprile 2023) nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a

carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (*Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale*) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.

L'importo del fondo sottoposto a certificazione dell'anno **2016** ammonta a **€ 138.427,12** al netto del consolidamento delle decurtazioni operate in base alla legislazione nazionale e per rispettare le limitazioni fissate dalla Regione Toscana.

Nella parte entrata delle risorse è stato inserito l'importo delle risorse stabili, riferite al 2017, consolidate in **€ 123.383,05**. La quantificazione dell'importo consolidato è dettagliata nella tabella allegata sotto la lettera "A". Le risorse stabili sono state depurate dalle risorse destinate nello stesso esercizio al finanziamento delle posizioni organizzative che sono quantificate in bilancio in **€ 46.000,00**. L'Ente Parco non ha mai provveduto ad istituire gli incarichi di "alta professionalità" pertanto nell'importo consolidato confluisce l'importo annuale delle risorse di cui all'articolo 32, comma 7 del CCNL del 22.01.2004 (pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza) per **€ 1.033,35** poiché, così come previsto, nell'anno 2017 non sono state utilizzate per gli incarichi di "alta professionalità".

Le risorse di cui all'articolo 67, comma 1 e comma 2, lettere comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 18 maggio 2018, ammontano a complessivi **€ 85.627,17** di cui **€ 81.950,57** soggette a limite 2016 e **€ 3.676,60** non soggette a limite del 2016.

Le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio al 31 dicembre 2018 ammontano a n. 20 e pertanto l'incremento di cui all'articolo 79, lettera b), all'anno 2024 è di **€ 1.690,00** (non soggette a limite).

Per le risorse stanziare in caso di incremento stabile della consistenza del personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale si rappresenta quanto segue, in base alla metodologia di cui alla nota MEF RGS 179877 dell'1 settembre 2020:

- a. Il valore medio pro-capite è dato dalla consistenza complessiva delle risorse certificate dal Collegio dei revisori di € 91.865,25 oltre € 46.000,00 (per € 137.865,25) valutato al netto delle poste variabili che non rilevano ai fini della verifica del limite di € 3.273,43 per incentivi per funzioni tecniche e quindi pari a € 134.591,82 rapportato al personale in servizio al 31 dicembre 2018 (20 unità). Il valore medio pro-capite è pari a € 6.729,59.
- b. La misura dell'incremento del limite va determinata in modo proporzionale agli incrementi di personale presenti nell'anno di riferimento, considerando l'effettiva presenza in servizio rilevata

sulla base dei cedolini stipendiali erogati, secondo le regole in uso per la compilazione della Tabella 12 del Conto annuale. I cedolini (da tabella 12 del conto annuale 2018) sono pari a 237,5 (dati da 249,5 – 12 del Direttore) con una effettiva presenza di 19,79. I cedolini al 31 dicembre 2022 sono pari a 224,5, opera quindi la salvaguardia. La previsione per il 2023 è di 244,00 cedolini pari a 20,33. Il differenziale dotazione è pari a 1,33. Non sono ancora stati determinati i cedolini effettivi al 31 dicembre 2023. Se l'organo di indirizzo politico dell'ente intendesse stanziare risorse in caso di incremento stabile della consistenza del personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale, in applicazione all'ente parco di quanto previsto per le regioni dall'articolo 33 del decreto legge n. 34/2019 convertito con modificazioni in legge n. 58/2019, l'incremento 2023 sarebbe di € 8.970,54 suddiviso in € 5.977,44 al fondo e € 2.993,10 alle elevate qualificazioni (ex posizioni organizzative). Nell'esercizio 2023 l'Ente non è ricorso a questa facoltà. Si provvederà pertanto alla individuazione dell'incremento per l'anno 2024 qualora il Consiglio direttivo intenda ricorrere a questa facoltà.

Le risorse di cui all'art. 79, comma 1, sono così determinate:

- a. Risorse di cui all'articolo 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d) del CCNL 21 maggio 2018, per un totale di **€ 85.627,17** che diventano **€ 85.901,34** per effetto della RIA del personale cessato nel 2022, date dalle risorse storiche consolidate di € 77.383,05, dalle risorse previste dall'articolo 67, comma 2, lettera a) del CCNL 21.05.2018 (pari a € 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31 dicembre 2015), per € 1.664,00 (esclusi dal limite 2016), dai differenziali per le progressioni economiche di cui all'articolo 67, comma 2, lettera b) del CCNL 21.05.2018, per € 2.012,60 (esclusi dal limite 2016), dalle risorse previste dall'articolo 67, comma 2, lettera c) del CCNL 21.05.2018, per € 4.567,52 (cui si aggiungono i risparmi della RIA annua dei cessati nel 2022 – 1 unità di categoria D con RIA di € 21,09 per 13 mensilità, per € 274,17, per € 4.841,69, inclusi nel limite 2016). Per l'anno 2024 il totale delle risorse predette è pari ad € 82.224,74 e € 3.676,60 (non soggette a limite 2016) che sono soggette ad una decurtazione stabile (per incremento del fondo per le elevate qualificazioni) di € 4.656,36 e ad un incremento di € 900,00 (incremento risorse stabili per riduzione stabile del fondo per lo straordinario). Queste risorse sono pari a **€ 78.468,38** (soggette a limite 2016);

- b. Un importo, su base annua, pari a € 84,50 per le unità di personale destinatarie del CCNL (20 unità) pari a **€ 1.690,00**.
- c. Risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza del personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale, subordinatamente alle decisioni dell'organo di indirizzo politico dell'ente, per l'anno 2023, sono pari a **€ 5.977,44** (escluse dal limite del 2016). Nell'esercizio 2023 l'Ente non è ricorso a questa facoltà. Si provvederà pertanto alla individuazione dell'incremento per l'anno 2024 qualora il Consiglio direttivo intenda ricorrere a questa facoltà.
- c. Di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'articolo 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data. Per il 2024 l'incremento è di **€ 2.591,94** (escluse dal limite 2016). Gli incrementi per i differenziali dal 1 gennaio 2019 sono pari a € 373,10; dal 1 gennaio 2020 sono pari a € 783,90; dal 1 gennaio 2021 sono pari a € 2.591,94; dal 1 gennaio 2022 sono pari a € 2.591,94; dal primo gennaio 2022 sono pari a € 2.591,94;

Le risorse di cui all'art. 79, comma 1bis, per le differenze stipendiali tra D3 e D1, sono relative a due unità e a regime ammontano a € 3.619,80 annuo per ciascuna unità per un totale di € 7.239,59. Per il 2023 devono essere rapportate all'1 aprile 2023 e ammontano quindi a 9/12 pari a € 5.429,69 (escluse dal limite 2016). Per il 2024 l'importo annuale è **€ 7.239,59** (escluse dal limite 2016).

Differenziale annuo D1 - D3	Differenziale annuo D1 - D3 su 13 mens.	SU 2023
3.341,35	3.619,80	2.714,85
2	7.239,59	5.429,69
	a regime	sull'anno
	dal 2024	2023

Fondo contrattazione decentrata: descrizione determinazione risorse variabili 2024

Per quanto riguarda le risorse di parte variabile di anno in anno, di cui all'articolo 79, comma 2:

- a. Le risorse di cui all'articolo 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 21 maggio 2018, sono pari a € 0,00;
- b. Per l'importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, per € 4.452,42, se l'organo di indirizzo politico dell'Ente delibererà in tal senso. Per il 2023 non si è

ricorsi a questa facoltà di incremento, così come già deciso con deliberazione del Consiglio direttivo n. 19 del 5 luglio 2022 relativamente agli incrementi previsti dall'articolo 67, comma 3, lettera i), per integrare fino al raggiungimento del tetto del 2016 previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le risorse in bilancio per le aree di posizione organizzativa. Per il 2024, poiché le risorse per le elevate qualificazioni (ex posizioni organizzative) sono state incrementate in maniera inferiore a quanto originariamente preventivato, l'incremento in base all'articolo 79, comma 2, lettera b) è di **€ 4.358,74** (anziché € 4.452,42) per non superare le disponibilità di bilancio;

- c. Il Consiglio direttivo, con deliberazione n. 19 del 5 luglio 2022, ha stabilito di non incrementare le risorse decentrate variabili ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera i) (per il conseguimento degli obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento di cui al comma 5, lettera b) che nel fondo 2022 erano pari a € 5.843,64), per poter integrare, a seguito della revisione dell'assetto organizzativo, le risorse previste in bilancio per le aree di posizione organizzativa, fino al raggiungimento del tetto 2016 previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. L'incremento di tale fondo, come già detto, è stato inferiore a quello preventivato;
- d. Le somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'articolo 14 del CCNL 1 aprile 1999. Il fondo per lo straordinario 2023 era pari a **€ 4.711,68**. Le risorse per il compenso di lavoro straordinario per l'anno 2023 sono state utilizzate per **€ 4.711,68**. I risparmi da utilizzare nell'anno 2024 sono pari a **€ 0,00** (esclusi dal limite del 2016);

Inoltre, il comma 3 dell'art. 79 prevede la possibilità, a decorrere dal 1° gennaio 2022, di incrementare dello 0,22 per cento del monte salari 2018 le disponibilità del Fondo, in attuazione dell'art. 1, comma 604, della legge di bilancio per il 2022, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017. Dette risorse andranno ad incrementare sia le disponibilità del Fondo risorse decentrate che l'importo in bilancio destinato alla remunerazione delle posizioni organizzative, secondo il rapporto di forza che i due aggregati hanno registrato nel 2021. Il monte salari del 2018 da tabelle 12 e 13 del conto annuale (decurtato dagli arretrati anni precedenti e senza considerare la contribuzione e l'IRAP) è quantificato in € 606.024,00. L'incremento complessivo è pari a € 1.333,25. L'incidenza tra fondo risorse decentrate (69%) e risorse per la retribuzione delle posizioni organizzative (31%) determina una quota di incremento da assegnare al fondo di **€ 925,04** (escluse dal limite del 2016) e una quota di incremento da assegnare alle risorse a

bilancio per le posizioni organizzative (ora incarichi di elevata qualificazione) di € 408,21 (escluse dal limite del 2016).

ART. 79, COMMA 3 E 5 DEL CCNL 16/11/2022	
TABELLA PER L'AUMENTO 0,22% MONTE SALARI 2018	
MONTE SALARI 2018	606.024,00 €
0,22%	1.333,25 €
DA RIPARTIRE TRA PO E FONDO	1.333,25 €
ANNO 2021	
TOTALE RISORSE FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI ANNO 2021	104.240,94 € 69%
STANZIAMENTO SALARIO ACCESSORIO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2021	46.000,00 € 31%
ANNO 2022	
QUOTA 0,22% ASSEGNATA A FONDO	925,04 €
QUOTA 0,22% ASSEGNATA A P.O.	408,21 €

L'articolo 79 comma 5 CCNL 2019-2021 prevede che *“Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita”*. Non ci sono risorse una tantum né somme non utilizzare negli esercizi precedenti.

Le risorse per incentivi per funzioni tecniche sono quantificate alle determinazioni ad oggi approvate in € 599,83 (2% lordo da ripartire ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 36/2013, il cui 80% - comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali – è pari € 479,86). A questo importo si deve aggiungere l'importo di € 21,66 (sempre al lordo di oneri previdenziali e assistenziali) accreditate dalla Regione Toscana a seguito di decreto dirigenziale 27170 del 2023. L'incentivo per funzioni tecniche (determinato provvisoriamente) è pari a € 501,52 (esclusi dal limite 2016).

Il Fondo delle risorse per contrattazione integrativa decentrata per l'anno 2024 è determinato, per i motivi sopradetti, in complessivi € 98.950,29 (di cui € 82.827,12 soggette al limite del 2016 e € 16.123,17 non soggette a limite del 2016). A questi si aggiungono le risorse da destinare agli incarichi di elevata qualificazione quantificati, a seguito dell'istituzione di ulteriore incarico in € 56.500,00 soggette a limite 2016 e € 408,21, non soggette a limite. Per il rispetto del limite 2016 certificato dal Collegio di € 92.427,12, rimangono € 0,00.

Riepilogo determinazione risorse stabili 2024

Articolo 79, comma 1, lettera a) del CCNL 16 novembre 2022:

Incrementi contrattuali risorse stabili previsti dall'art.67, comma 1, CCNL 2016-2018

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (Art.67 CCNL 2016-2018)	€ 123.383,05
DECURTAZIONI DEL FONDO - P.O. (art.67 CCNL 2016-2018)	€ 46.000,00
TOTALE	€ 77.383,05
DECURTAZIONI DEL FONDO PER INCREMENTO RISORSE INCARICHI E.Q.	€ 4.656,36
INCREMENTO DEL FONDO PER RIDUZIONE STABILE RISORSE STRAORDINARIO	€ 900,00
	€ 73.626,69

12

Incrementi contrattuali risorse stabili previsti dall'art.67, comma 2, CCNL 2016-2018

QUOTA € 83,20 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2015 (ART.67, C.2, LETT.A)	€ 1.664,00
DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO (ART.67, COMMA 2 LETT.B)	€ 2.012,60
RIA E AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART.67, COMMA 2 LETT.C)	€ 4.841,69
RISORSE RIASSORBITE AI SENSI DEL TUPI (ART.67, COMMA 2 LETT.D)	€ 0,00
PERSONALE TRASFERITO (ART.67, COMMA 2 LETT.E)	€ 0,00
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE PERSONALE DIRIGENZIALE - (ART.67, COMMA 2 LETT.F)	€ 0,00
INCREMENTO RIDUZIONE STRAORDINARIO - (ART.67, COMMA 2 LETT.G)	€ 0,00
INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.67, COMMA 2 LETT.H)	€ 0,00
TOTALE	€ 8.518,29

Articolo 79, comma 1, lettera b) del CCNL 16 novembre 2022:

QUOTA € 84,50 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2018 (ART.79, C.1, LETT.B)	€ 1.690,00
---	------------

Articolo 79, comma 1, lettera c) del CCNL 16 novembre 2022 (scelta discrezionale dell'ente)

INCREMENTO STABILE CONSISTENZA PERSONALE (ART.79, C.1, LETT.C)	€ 5.977,44
--	------------

Articolo 79, comma 1, lettera d) del CCNL 16 novembre 2022:

DIFFERENZIALI STIPENDIALI (ART.79, C.1, LETT.D)	€ 2.591,94
---	-------------------

Articolo 79, comma 1bis, del CCNL 16 novembre 2022:

DIFFERENZIALI STIPENDIALI D1-D3 PER 2 UNITA' DAL 1 GENNAIO 2024 (ART.79, C.1bis) (9/12)	€ 7.239,59
--	-------------------

Riepilogo determinazione risorse variabili 2024

Articolo 79, comma 2, lettera a) del CCNL 16 novembre 2022:

Incrementi contrattuali risorse variabili previsti dall'art.67, comma 3, CCNL 2016-2018 (soggetti a limite)

<i>SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART.67, C.3, LETT.C) CCNL 2016-2018</i> <i>Art. 59 comma 1 - lettera p) D.Lgs. 446/97 somme corrisposte per l'incentivazione del personale che svolge attività finalizzate al recupero dell'evasione ICI e art. 1, comma 1, lett. 2-bis del d.lgs. n. 546/1992 e per incentivazioni in caso di vittoria delle spese nelle cause tributarie; liquidazione sentenze favorevoli all'Amministrazione di cui all'art. 27 Ccnl 98/01 (spese compensate)</i>	€ 0,00
<i>SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 67, C.3, lett. A), CCNL 2016-2018)- rese in via ordinaria</i>	€ 0,00
<i>FRAZIONI RIA PERSONALE CESSATO (ART.67, C.32, LETT.D)</i>	€ 0,00
<i>INTEGRAZIONE 1,2% - (Art.67, C.3. lett. H, CCNL 216-2018;ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)</i>	€ 0,00
<i>MESSI NOTIFICATORI - (Art.67, C.3, lett.F) CCNL 20116-2018;ART. 54, CCNL 14.9.2000)</i>	€ 0,00
<i>SERVIZI AGGIUNTIVI E DI MANTENIMENTO (Art. 67, C. 3. Lett. I EX ART.15 C. 5 CCNL 98-01)</i>	€ 0,00
<i>QUOTA PARTE PERSONALE TRASFERITO NELL'ANNO (ART.67, C.3, LETT.K) CCNL 2016-2018)</i>	€ 0,00
<i>RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (Art.67, co. 3, lett. B) CCNL 216-2018; ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)</i>	€ 0,00
TOTALE	€ 0,00

Articolo 79, comma 2, lettera b), del CCNL 16 novembre 2022:

IMPORTO MASSIMO CORRISPONDENTE ALL'1,2% DEL MONTE SALARI 1997	€ 4.358,74
--	-------------------

Incrementi contrattuali risorse variabili (non soggette a limite 2016)

Articolo 79, comma 2, lettera c), del CCNL 16 novembre 2022:

ADEGUAMENTO FONDO SCELTE ORGANIZZATIVE	€ 0,00
--	---------------

Articolo 79, comma 2, lettera d), del CCNL 16 novembre 2022:

SOMME RISIDUE ACCERTATE A CONSUNTIVO DISCIPLINA STRAORDINARIO DI CUI ALL'ARTICOLO 14 DEL CCNL 1.04.1999	€ 0,00
--	---------------

Articolo 79, comma 3, del CCNL 16 novembre 2022:

INCREMENTO 0,22% MONTE SALARI 2018	€ 925,04
------------------------------------	-----------------

Articolo 79, comma 5, del CCNL 16 novembre 2022:

RISORSE UNA TANTUM	€ 0,00
--------------------	---------------

Decurtazioni del Fondo

In questo paragrafo sono elencati i vincoli normativi che limitano la crescita o riducono l'ammontare del Fondo. Per ciascuno di essi è proposta la modalità di applicazione e l'evidenza dell'avvenuto rispetto.

1. Il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non superiore all'importo determinato per l'anno 2016. L'Ente Parco è dotato di dirigenza (il Direttore previsto dalla legge istitutiva) ma il rapporto è disciplinato da un contratto di diritto privato e la retribuzione è stabilita non dal CCNL della dirigenza attraverso la contrattazione/confronto, ma fissata da autonome decisioni della Giunta regionale Toscana, che l'ha individuata, in ultimo, con Delibera n. 73 del 27 gennaio 2020, in analogia a quanto previsto per le strutture dirigenziali regionali con funzioni di alta complessità

organizzativa. Per le limitazioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in ossequio a quanto espresso sulla questione dalla Ragioneria Generale dello Stato, si tiene conto esclusivamente del Fondo per le risorse decentrate del personale di livello, senza possibilità di cumulo e commistioni con il trattamento della dirigenza per la determinazione del tetto massimo. Le risorse per il trattamento economico del Direttore rientrano invece nella limitazione stabilita per le spese di personale dalla Regione Toscana. Il limite 2016 è pari a **€ 138.427,12**. L'ammontare complessivo delle risorse 2024 soggette a limitazione è di € 82.827,12 e consideranso € 56.500,00 riportate a Bilancio per il finanziamento delle posizioni organizzative, ammonta ad **€ 139.327,12**. La differenza tra i due importi di € 900,00 è coperta dalla riduzione stabile delle risorse per lo straordinario (così come meglio dimostrato nella tabella allegata sotto la lettera "C"). A tale importo si aggiungono le risorse di parte stabile non soggette a limitazione per **€ 3.676,60** quali incrementi di risorse stabili previste dal CCNL 2016-2018 e **€ 11.521,53** quali incrementi di risorse stabili previste dal CCNL 2019-2021, per complessivi **€ 15.198,13**; ai aggiungono inoltre le risorse variabili non soggette a limitazione per **€ 925,04**, per un totale sottoposto a certificazione di **€ 98.950,29**. Le risorse per gli incentivi tecnici, al lordo di oneri previdenziali e assistenziali e IRAP sono pari a **€ 501,52**.

2. Il limite previsto per gli Enti dipendenti della Regione Toscana di cui all'art. 50 dello Statuto, che concorrono alla realizzazione degli obiettivi generali individuati dai DEFR, attraverso:

- un contenimento dei costi di funzionamento della struttura finalizzato al contenimento dell'onere a carico del bilancio regionale;
- un "raggiungimento del pareggio di bilancio";
- "assicurare un tendenziale mantenimento della stessa tipologia e livello dei servizi".

In base a tali disposizioni con la *Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2024* – approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 91 del 21 dicembre 2023, il mantenimento al livello 2016 della spesa per il personale. A tale regola possono derogare quei soggetti che per motivi organizzativi o per l'attivazione di nuovi servizi o attività, sono esplicitamente autorizzati con un provvedimento della Giunta regionale. A tale proposito si conferma che sono ancora vigenti i tetti di spesa del personale disposti dal legislatore nazionale, secondo cui l'indicatore di spesa massima resta quello costituito dal valore medio della spesa del personale sostenuta nel triennio 2011-2013, ex art.1, comma 557 e ss. della L. n. 296/2006 che per l'Ente Parco ammonta a € 1.047.359,14;

Del rispetto delle predette limitazioni deve essere data dimostrazione anno per anno sia in sede di Bilancio preventivo che in sede di Bilancio d'esercizio. La limitazione, che è rispettata, viene riportata in questa sede perché obbliga l'Ente ad assicurare il tendenziale mantenimento della stessa tipologia di servizi.

3. Gli indirizzi per gli enti parco regionali emanati annualmente ai sensi della legge regionale Toscana 19 marzo 2015, n. 30 *"Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1194, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010"*, che all'articolo 44, primo comma, dispone che la Giunta regionale, anche al fine di ottimizzare le risorse disponibili e di garantire uniformità di comportamento sul territorio regionale esercita le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività degli enti parco regionali mediante l'adozione di direttive e di atti di indirizzo. Negli indirizzi forniti non si ravvisano elementi che abbiano ripercussioni sulla determinazione delle risorse per la contrattazione decentrata.
4. L'articolo 1, comma 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – così come introdotto con D.L. 24 giugno 2014, n. 90 – che impone all'Ente Parco di assicurare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni del personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013. Questa disposizione, che è stata confermata anche dalla Regione Toscana negli indirizzi 2024-2026, assume particolare importanza per la determinazione delle risorse dal 2024 in poi in quanto, dopo l'entrata in vigore del decreto crescita (decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni in legge 28 giugno 2019, n. 58) per le Regioni ed i Comuni sono state apportate significative modifiche circa le limitazioni delle capacità assunzionali e sui tetti del Fondo per il salario accessorio, prevedendo il possibile superamento del tetto del 2016 con l'incremento del "valore medio procapite", determinato in base alle risorse decentrate dell'anno 2018, in presenza di aumento del personale rispetto a quello presente al 31.12.2018, mantenendo però come limite in valore medio del triennio 2011-2013.
6. Le riduzioni operate sui fondi degli anni precedenti sono state storicizzate in € 3.217,57 (parte stabile) e € 342,49 (parte variabile) quale riduzione prevista dall'articolo 9, comma 2.bis del decreto legge 78/2010 (riduzione proporzionale alla riduzione del personale in servizio) ed € 10.626,68 quale riduzione da accordi sindacali finalizzata al rispetto del patto di stabilità regionale. A queste si aggiunge la decurtazione di € 4.656,36 stabilita nella contrattazione 2023 per l'incremento del fondo destinato alle E.Q..

Sintesi della ricostituzione del Fondo risorse decentrate 2024 sottoposto a certificazione

La parte è dedicata alla sintesi del Fondo sottoposto a certificazione, elaborato sulla base dei paragrafi precedenti:

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione. L'importo riportato quale totale della sezione è pari ad € **93.666,51** ottenuto dalla somma del Fondo consolidato pari a € 73.626,69 (dato €77.383,05-€4656,39+€900,00) e dei seguenti valori delle risorse soggette a limitazioni pari ad € 4.841,69 e quelle non soggette a limitazioni pari ad € 15.198,13;

Totale risorse variabili sottoposte a certificazione. L'importo riportato quale totale della sezione complessivi € **5.283,78**, ottenuto dalla somma dei seguenti valori delle risorse soggette a limitazioni pari ad € 4.358,74 e quelle non soggette a limitazioni di € 925,04. Gli incentivi per funzioni tecniche ammontano a € 501,42 lordi (alla data della determinazione);

b) Totale Fondo sottoposto a certificazione. Il totale del fondo sottoposto a certificazione è pari a complessivi € **159.261,67** (di cui € 56.500,00 relativi al fondo per gli incarichi di elevata qualificazione e € 3.811,38 relativi al fondo dello straordinario), che dedotte le risorse per le posizioni organizzative di € 56.500,00 (sottoconto 610410 *Retribuzione incarichi elevata qualificazione*), troveranno copertura nelle risorse iscritte nel bilancio 2024 nel sottoconto 610404 *Competenze accessorie stabili del personale* e sottoconto 610406 *Competenze accessorie variabili al personale*. Le somme per oneri riflessi sono disponibili sui sottoconti 610423 *Oneri previdenziali INPS*, 610425 *Oneri previdenziali INAIL* e 650113 *IRAP*. Una volta sottoscritto il CCDI 2024 le risorse non erogate entro l'esercizio saranno contabilizzate tra le poste debitorie verso dipendenti.

Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Nessun importo è allocato fuori dal fondo in base al sistema di contabilizzazione adottato dall'amministrazione.

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

In questo paragrafo sono rappresentate tutte le poste la cui disciplina esula dall'attività negoziale integrativa (es. gli istituti del Fondo la cui quantità è regolata in modo non modificabile dal CCNL e/o da contratti integrativi pregressi già formalizzati). Questa parte rappresenta quindi la quantificazione a cura dell'Amministrazione delle poste non contrattate e/o non contrattabili del Fondo che, sommata alle poste

contrattate della parte successiva, come oggettivamente rilevate dal contratto integrativo certificato dall'organo di controllo, parifica il totale delle risorse rese disponibili in sede di costituzione del fondo. Le poste la cui destinazione è da considerarsi vincolante e/o storica sono le seguenti:

1. *Indennità di comparto quota carico Fondo*: sono inserite le risorse del fondo di cui all'art. 33, c. 4, alinea a), alinea b) ed alinea c) del CCNL 2002-2005. Tale voce non è contrattabile in quanto la misura dell'indennità di comparto è stabilita dal CCNL e non può quindi essere oggetto di contrattazione integrativa. Il valore inserito nella tabella dovrebbe essere esposto in forma previsionale, coerentemente con le restanti voci sia in sede di costituzione che di destinazione del Fondo;
2. *Progressioni orizzontali*: sono inseriti i valori del Fondo destinati a remunerare le progressioni economiche già in essere prima del contratto integrativo annuale di riferimento. La tabella che segue mostra le risorse di natura storica a destinazione vincolata e le progressioni contrattate nel 2023 e non ancora attribuite:

INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO (art.68, co.1, CCNL 2016-2018)	€ 11.444,94
PROGRESSIONI ORIZZONTALI (art.68, co.1, CCNL 2016-2018) (comprehensive di 9/12 D1 – D3)	€ 69.120,47
INDENNITA' EX VIII° NON TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (art.68, co.1, CCNL 2016-2018)	€ 0,00
TOTALE	€ 80.565,41

Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 2024

Per quanto riguarda la destinazione delle risorse di parte variabile la quota disponibile è pari ad **€ 5.283,78** oltre a € 501,52 (lordi) per incentivi per funzioni tecniche.

IL RESPONSABILE U.O.C.
 Affari amministrativi e contabili
 (Dott.ssa Donella Consolati)
*(Documento firmato digitalmente ai sensi
 del Codice dell'Amministrazione Digitale
 Decreto Legislativo 82/2005 e smi)*

Allegati:

- "A" Quantificazione importo consolidato
- "B" Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa 2024
- "C" Rispetto limite 2016

RICOSTRUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI EX ARTICOLO 31, COMMA 2, CCNL 22 GENNAIO 2004

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003	
art. 15, comma 1, lettera a) CCNL 01.04.1999	14.746,46
art. 15, comma 1, lettera g) CCNL 01.04.1999	1.823,08
art. 15, comma 1, lettera h) CCNL 01.04.1999	3.125,53
art. 15, comma 1, lettera j) CCNL 01.04.1999	1.831,37
art. 15, comma 5 (incremento dotazioni organiche)	101.339,83
	122.866,27
art. 4, comma 1, CCNL 05.10.2001 (1,1% monte salari 1999)	4.439,25
art. 4, comma 2, CCNL 05.10.2001 (RIA personale cessato)	3.101,28
	7.540,53
art. 32, comma 1, CCNL 22.01.2001 (0,62% monta salari 2001)	3.203,38
art. 32, comma 2, CCNL 22.01.2001 (0,50% monte salari 2001)	2.583,37
	5.786,75
TOTALE SENZA CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONI	136.193,55
Decurtazione fondo parte fissa limite 2010 (art. 9, comma 2 bis D.L. 78/2010)	3.217,57
Altre decurtazioni del fondo parte fissa (accordi sindacali rispetto patto stabilità Regione Toscana)	10.626,28
TOTALE DECURTAZIONI	13.843,85
TOTALE RISORSE	122.349,70
art. 32, comma 7, CCNL 22.01.2001 (0,20% monte salari 2001 "elevate professionalità")	1.033,35
TOTALE RISORSE CONSOLIDATE	123.383,05
Fondo destinato alle posizioni organizzative	46.000,00
TOTALE RISORSE CONSOLIDATE EX ARTICOLO 67, COMMA 1, CCNL 21.05.2018	77.383,05

FONDO RISORSE DECENTRATE ART. 79, CCNL 16 NOVEMBRE 2022				
	RISORSE 2023		RISORSE 2024	
	Soggette limite 2016	Non soggette limite 2016	Soggette limite 2016	Non soggette limite 2016
Articolo 79, comma 1, lettera a)				
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ARTICOLO 67, COMMA 1, CCNL 21.05.2018	€ 77.383,05	€ 0,00	€ 77.383,05	€ 0,00
art. 67, comma 2, lettera a) CCNL 21.05.2018 (€ 83,20 personale in servizio al 31.12.2015 n. 20 unità)	€ 0,00	€ 1.664,00	€ 0,00	€ 1.664,00
art. 67, comma 2, lettera b) CCNL 21.05.2018 (differenziali progressioni economiche)	€ 0,00	€ 2.012,60	€ 0,00	€ 2.012,60
art. 67, comma 2, lettera c) CCNL 21.05.2018 (RIA ed <i>ad personam</i> personale cessato)	€ 4.841,69	€ 0,00	€ 4.841,69	€ 0,00
art. 67, comma 2, lettera d) CCNL 21.05.2018 (risorse riassorbite 165/2001)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
art. 67, comma 2, lettera e) CCNL 21.05.2018 (oneri personale trasferito)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
art. 67, comma 2, lettera f) CCNL 21.05.2018 (minori oneri riduzioni dirigenti)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
art. 67, comma 2, lettera g) CCNL 21.05.2018 (riduzioni stabili risorse straordinario)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
art. 67, comma 2, lettera h) CCNL 21.05.2018 (incremento dotazione organica)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 82.224,74	€ 3.676,60	€ 82.224,74	€ 3.676,60
Articolo 79, comma 1, lettera b) (€ 84,50 personale in servizio 31.12.2018 n. 20 unità)	€ 0,00	€ 1.690,00	€ 0,00	€ 1.690,00
Articolo 79, comma 1, lettera c) (incremento stabile consistenza del personale)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Articolo 79, comma 1, lettera d) (differenziali posizioni economiche)	€ 0,00	€ 2.591,94	€ 0,00	€ 2.591,94
Articolo 79, comma 1 bis (differenziali posizioni economiche D1 -D3 per 2 unità e 9/12)	€ 0,00	€ 5.429,69	€ 0,00	€ 7.239,59
TOTALI	€ 0,00	€ 9.711,63	€ 0,00	€ 11.521,53
	€ 82.224,74	€ 13.388,23	€ 82.224,74	€ 15.198,13
Decurtazione stabile di risorse stabili CCDI 2023 articolo 17, comma 6 (ex 7, c.2, lettera u)) CCNL 16/11/2022			€ 4.656,36	
Incremento risorse stabili per riduzione stabile delle risorse destinate al lavoro straordinario			€ 900,00	
Risorse stabili soggette a limite 2016			€ 78.468,38	
TOTALE RISORSE STABILI	€ 95.612,97		€ 93.666,51	
Articolo 79, comma 2, lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
art. 67, comma 3, lettera a) CCNL 21.05.2018 (sponsorizzazioni e attività c/c terzi)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
art. 67, comma 3, lettera b) CCNL 21.05.2018 (progetti di riorganizzazione)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
art. 67, comma 3, lettera c) CCNL 21.05.2018 (incentivo funzioni tecniche)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
art. 67, comma 3, lettera d) CCNL 21.05.2018 (RIA una tantum)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
art. 67, comma 3, lettera e) CCNL 21.05.2018 (risparmi accertati straordinario)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
art. 67, comma 3, lettera f) CCNL 21.05.2018 (risorse sanzioni codice strada)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
art. 67, comma 3, lettera g) CCNL 21.05.2018 (accessorio case da gioco)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
art. 67, comma 3, lettera h) CCNL 21.05.2018 (risorse comma 4, 1,2% monte salari 1997)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
art. 67, comma 3, lettera i) CCNL 21.05.2018 (risorse comma 5, lettera b) - ex 15 comma 5, lettera b - turnazione Guardiaparco)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
art. 67, comma 3, lettera j) CCNL 21.05.2018 (risorse commi 8 e 9 art. 67)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
art. 67, comma 3, lettera k) CCNL 21.05.2018 (trasferimento personale)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Articolo 79, comma 2, lettera b) (1,2% monte salari dell'anno 1997)	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.358,74	€ 0,00
Articolo 79, comma 2, lettera c) (adeguamento disponibilità scelte organizzative)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Articolo 79, comma 2, lettera d) (somme residue dell'anno precedente disciplina straordinario)	€ 0,00	€ 1.482,37	€ 0,00	€ 0,00
Articolo 79, comma 3, (incremento 0,22% monte salari 2018, in maniera proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021)	€ 0,00	€ 925,04	€ 0,00	€ 925,04
Articolo 79, comma 5, (quote reative agli incrementi annuali 2021 e 2022 computate come risorse variabili una tantum)	€ 0,00	€ 4.305,04	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 0,00	€ 6.712,45	€ 4.358,74	€ 925,04
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 6.712,45		€ 5.283,78	
TOTALE RISORSE STABILI E VARIABILI SOGGETTI A LIMITE E NON SOGGETTE	€ 82.224,74	€ 20.100,68	€ 82.827,12	€ 16.123,17
TOTALI RISORSE DECENTRATE	€ 102.325,42		€ 98.950,29	
art. 67, comma 3, lettera c) CCNL 21.05.2018 (incentivo funzioni tecniche)		€ 0,00		€ 0,00
TOTALE RISORSE DESTINATE ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA	€ 102.325,42		€ 98.950,29	

FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2016		FONDO RISORSE DECENTRATE ART. 79, CCNL 16 NOVEMBRE 2022		RISORSE 2024	
				Soggette limite 2016	Non soggette limite 2016
IMPORTO UNICO CONSOLIDATO ANNO 2003 ARTICOLO 31, COMMA 2, CCNL 22/01/2004		UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ARTICOLO 67, COMMA 1, CCNL 21.05.2018		€ 77.383,05	€ 0,00
art. 15, comma 1, lettera a) CCNL 01.04.1999 (trattamento accessorio base)	€ 14.746,46	art. 67, comma 2, lettera a) CCNL 21.05.2018 (€ 83,20 personale in servizio al 31.12.2015 n. 20 unità)		€ 0,00	€ 1.664,00
art. 15, comma 1, lettera g) CCNL 01.04.1999 (risorse già destinate al Livello Economico Differenziato LED)	€ 1.823,08	art. 67, comma 2, lettera b) CCNL 21.05.2018 (differenziali progressioni economiche)		€ 0,00	€ 2.012,60
art. 15, comma 1, lettera h) CCNL 01.04.1999 (risorse già destinate indennità direzione e staff)	€ 3.125,53	art. 67, comma 2, lettera c) CCNL 21.05.2018 (RIA ed <i>ad personam</i> personale cessato)		€ 4.841,69	€ 0,00
art. 15, comma 1, lettera j) CCNL 01.04.1999 (importo 0,52% del monte salari anno 1997)	€ 1.831,37	art. 67, comma 2, lettera d) CCNL 21.05.2018 (risorse riassorbite 165/2001)		€ 0,00	€ 0,00
art. 15, comma 5, lettera a) CCNL 01.04.1999 (incremento dotazioni organiche)	€ 101.339,83	art. 67, comma 2, lettera e) CCNL 21.05.2018 (oneri personale trasferito)		€ 0,00	€ 0,00
art. 4, comma 1, CCNL 05.10.2001 (importo 1,1% del monte salari anno 1999)	€ 4.439,25	art. 67, comma 2, lettera f) CCNL 21.05.2018 (minori oneri riduzioni dirigenti)		€ 0,00	€ 0,00
art. 32, comma 1, CCNL 22.01.2004 (0,62% sul monte salari 2001)	€ 3.203,38	art. 67, comma 2, lettera g) CCNL 21.05.2018 (riduzioni stabili risorse straordinario)		€ 0,00	€ 0,00
art. 32, comma 7, CCNL 22.01.2004 (0,20% elevate professionalità)	€ 1.033,35	art. 67, comma 2, lettera h) CCNL 21.05.2018 (incremento dotazione organica)		€ 0,00	€ 0,00
art. 4, comma 5, CCNL 09.05.2006 (importo 0,5% monte salari 2003)	€ 3.120,95	TOTALI	€ 82.224,74	€ 3.676,60	
art. 8, comma 7, CCNL 11.04.2008 (importo 0,6 monte salari 2005)	€ 3.874,79	Articolo 79, comma 1, lettera b) (€ 84,50 personale in servizio 31.12.2018 n. 20 unità)		€ 0,00	€ 1.690,00
art. 4, comma 2, CCNL 05.10.2001 (RIA ed assegni ad personam personale cessato 2015)	€ 3.101,28	Articolo 79, comma 1, lettera c) (incremento stabile consistenza del personale)		€ 0,00	€ 0,00
art. 15, comma 1, lettera d) CCNL 01.04.1999 (sponsorizzazioni)	€ 135,03	Articolo 79, comma 1, lettera d) (differenziali posizioni economiche)		€ 0,00	€ 2.591,94
art. 15, comma 1, lettera k) CCNL 01.04.1999 (specifiche disposizioni di legge)	€ 0,00	Articolo 79, comma 1bis) (differenziali posizioni economiche D1 -D3 per 2 unità e 9/12)		€ 0,00	€ 7.239,59
art. 15, comma 1, lettera m) CCNL 01.04.1999 (risparmi straordinario)	€ 2.161,30	TOTALI	€ 0,00	€ 11.521,53	
art. 15, comma 2 (importo 1,2% sul monte salari anno 1997)	€ 4.452,42		€ 82.224,74	€ 15.198,13	
		Decurtazione stabile di risorse stabili CCDI 2023 articolo 17, comma 6 (ex 7, c.2, lettera u) CCNL 16/11/2022		€ 4.656,36	
		Incremento risorse stabili per riduzione stabile delle risorse destinate al lavoro straordinario		€ 900,00	
		Risorse stabili soggette a limite 2016		€ 78.468,38	
		TOTALE RISORSE STABILI		€ 93.666,51	
art. 15, comma 5, lettera b) (nuovi servizi mantenimento del servizio turnazione Guardiaparco)	€ 1.642,47	Articolo 79, comma 2, lettera a)		€ 0,00	€ 0,00
art. 32, comma 6 (importo del 0,5% sul monte salari anno 2001)	€ 2.583,37	art. 67, comma 3, lettera a) CCNL 21.05.2018 (sponsorizzazioni e attività c/c terzi)		€ 0,00	€ 0,00
	€ 152.613,86	art. 67, comma 3, lettera b) CCNL 21.05.2018 (progetti di riorganizzazione)		€ 0,00	€ 0,00
Decurtazioni		art. 67, comma 3, lettera c) CCNL 21.05.2018 (incentivo funzioni tecniche)		€ 0,00	€ 0,00
art. 9, comma 2 bis D.L. 78/2010 (riduzione proporzionale parte stabile)	€ 3.217,57	art. 67, comma 3, lettera d) CCNL 21.05.2018 (RIA una tantum)		€ 0,00	€ 0,00
art. 9, comma 2 bis D.L. 78/2010 (riduzione proporzionale parte variabile)	€ 342,49	art. 67, comma 3, lettera e) CCNL 21.05.2018 (risparmi accertati straordinario)		€ 0,00	€ 0,00
		art. 67, comma 3, lettera f) CCNL 21.05.2018 (risorse sanzioni codice strada)		€ 0,00	€ 0,00
Riduzione per accordi sindacali finalizzata al rispetto del patto di stabilità regionale	€ 10.626,68	art. 67, comma 3, lettera g) CCNL 21.05.2018 (accessorio case da gioco)		€ 0,00	€ 0,00
		art. 67, comma 3, lettera h) CCNL 21.05.2018 (risorse comma 4, 1,2% monte salari 1997)		€ 0,00	€ 0,00
		art. 67, comma 3, lettera i) CCNL 21.05.2018 (risorse comma 5, lettera b) - ex 15 comma 5, lettera b - turnazione Guardiaparco)		€ 0,00	€ 0,00
		art. 67, comma 3, lettera j) CCNL 21.05.2018 (risorse commi 8 e 9 art. 67)		€ 0,00	€ 0,00
		art. 67, comma 3, lettera k) CCNL 21.05.2018 (trasferimento personale)		€ 0,00	€ 0,00
		Articolo 79, comma 2, lettera b) (1,2% monte salari dell'anno 1997)		€ 4.358,74	€ 0,00
		Articolo 79, comma 2, lettera c) (adeguamento disponibilità scelte organizzative)		€ 0,00	€ 0,00
		Articolo 79, comma 2, lettera d) (somme residue dell'anno precedente disciplina straordinario)		€ 0,00	€ 0,00
		Articolo 79, comma 3, (incremento 0,22% monte salari 2018, in maniera proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021)		€ 0,00	€ 925,04
		Articolo 79, comma 5, (quote reative agli incrementi annuali 2021 e 2022 computate come risorse variabili una tantum)		€ 0,00	€ 0,00
		TOTALI	€ 4.358,74	€ 925,04	
		TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 5.283,78		
LIMITE 2016 FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 CERTIFICATO COLLEGIO REVISORI	€ 138.427,12	TOTALE RISORSE STABILI E VARIABILI SOGGETTI A LIMITE E NON SOGGETTE	€ 82.827,12	€ 16.123,17	
RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	€ 46.000,00	TOTALI RISORSE DECENTRATE	€ 98.950,29		
FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 CERTIFICATO COLLEGIO REVISORI SENZA POSIZIONI ORGANIZZATIVE	€ 92.427,12	art. 67, comma 3, lettera c) CCNL 21.05.2018 (incentivo funzioni tecniche esposto al 2%)			€ 501,52
FONDO RISORSE DECENTRATE 2024 SOGGETTE A LIMITAZIONI	€ 82.827,12	TOTALE RISORSE DESTINATE ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA	€ 99.451,81		
RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE SOGGETTE A LIMITE	€ 56.500,00			Fondo posizione non soggetto a limite	408,21 €
	€ 139.327,12				
	-900,00 €				
RISORSE FONDO STRAORDINARIO 2016	€ 4.711,38				
RISORSE FONDO STRAORDINARIO 2024	€ 3.811,38				
	900,00 €				
Totale limite 2016	€ 143.138,50				
Totale risorse soggette a limite 2024	€ 143.138,50				